

## REGOLAMENTO GENERALE

---

### NORME GENERALI

---

#### Art. 1 Contenuto del Regolamento generale di Ateneo

---

Il presente regolamento generale di Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), approvato nelle forme previste dall'art. 5 dello Statuto della Università Carlo Cattaneo – LIUC (di seguito denominati "Statuto" e "Università"), costituisce fonte normativa dell'"Università", secondo quanto disposto dallo "Statuto".

Il "Regolamento" detta, nel rispetto delle norme di legge, le norme di attuazione dello "Statuto".

Il "Regolamento" stabilisce altresì le modalità di funzionamento degli organi delle strutture dell'"Università", salvo nei casi in cui la legge o lo "Statuto" rinviino espressamente ad altra fonte.

Il "Regolamento" non si applica al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui agli artt. 11 e 16 dello "Statuto".

#### Art. 2 Regolamenti previsti dallo Statuto

---

Le modalità di attuazione dello "Statuto" previste nel presente regolamento si applicano in tutti i casi in cui dallo stesso non sia stabilita una disciplina specifica.

Gli organi dell'"Università", nell'esercizio dei poteri normativi ad essi eventualmente attribuiti, devono rispettare la disciplina posta dal presente regolamento, salvo che il medesimo autorizzi una deroga.

#### Art. 3 Procedura di formazione dei regolamenti

---

I regolamenti dell'Università sono approvati dal Consiglio di Amministrazione per iniziativa propria o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina ove ciò sia previsto dalla legge o dallo "Statuto".

Le proposte di regolamento relative alle strutture didattiche e di ricerca predisposte dalle stesse strutture, sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per il parere previsto dall'art. 22 dello Statuto.

#### Art. 4 Emanazione ed entrata in vigore

---

I regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono sottoposti al controllo di cui alla L.168/89 quando ciò sia previsto da norme di legge.

Essi sono emanati con decreto del Presidente, salvo che concernano la didattica, la ricerca, gli studenti o i docenti, nel qual caso, sono emanati con decreto rettorale. Entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto di emanazione.

Ai regolamenti è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'"Università" mediante l'affissione per trenta giorni, a decorrere dalla data di emanazione, all'Albo ufficiale e, nel caso in cui sia ciò sia previsto da disposizioni di legge, anche sul sito web dell'Università.

#### Art. 5 Modalità di convocazione

---

La convocazione degli organi collegiali è effettuata dal loro Presidente mediante telegramma, fax o e-mail spedita almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione. Le norme che disciplinano i singoli organi possono prevedere la figura di un vice presidente o un vicario chiamato a svolgere le funzioni del Presidente quando questi sia impossibilitato.

La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/5 dei componenti con diritto di voto, o da altra superiore frazione di membri stabilita nel regolamento di organizzazione di ciascun organo.

Qualora la richiesta non sia accolta, il presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

La convocazione è trasmessa a ciascun membro del collegio, presso l'indirizzo dallo stesso comunicato. Nel caso in cui i componenti non provvedano a comunicare le variazioni di indirizzo la convocazione verrà trasmessa all'ultimo indirizzo noto.

Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.

Prima della convocazione della seduta ogni componente dell'organo può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

## **Art. 6 Validità delle adunanze**

---

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali (quorum costitutivo) si applicano le norme previste dallo Statuto per le singole strutture.

Dopo due riunioni non valide il Presidente dell'Università o il Rettore, nell'ambito delle rispettive competenze, possono compiere gli atti urgenti di competenza dell'organo.

Nei casi previsti dai precedenti primo e secondo comma, il Presidente ed il Rettore adottano tutti i provvedimenti che reputano necessari per ottenere la tempestiva ripresa dell'attività dell'organo.

## **Art. 7 Obbligo di astensione**

---

Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado.

Altre limitazioni potranno essere previste dalle norme che disciplinano il funzionamento dei singoli organi.

## **Art. 8 Deliberazioni**

---

La volontà del collegio si estrinseca in atti definiti deliberazioni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto (quorum deliberativo), salvo che la vigente normativa, lo "Statuto", il presente regolamento o il regolamento relativo alla singola struttura stabiliscano una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del presidente del Collegio.

Gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum deliberativo.

## **Art. 9 Verbale delle adunanze**

---

Il segretario dell'organo collegiale, ove non sia definito dai regolamenti dei singoli organi, è nominato dal Presidente ed ha il compito di redigere il verbale della seduta, indicando le deliberazioni adottate, i contenuti ed i termini essenziali della discussione.

Gli interventi dei singoli componenti sono riportati a verbale nei casi in cui concretizzino una proposta da esaminare o una dichiarazione di dissenso, di voto contrario o di astensione dalla votazione e ne sia fatta

esplicita richiesta dall'interessato.

Vengono altresì trascritti, su richiesta degli interessati e previa lettura, gli interventi prodotti in forma scritta durante la seduta.

Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e sono immediatamente esecutive, salvi i casi in cui l'organo collegiale ritenga di differirne l'esecuzione al momento dell'approvazione del verbale oppure ove sia statutariamente prevista l'approvazione o il parere di altro organo dell'Università.

I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva.

Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità stralci dei verbali possono essere approvati seduta stante.

#### **Art. 10 Rinnovo delle componenti degli organi**

---

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dei componenti degli organi, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine. Nel caso di membri eletti, le procedure per il rinnovo hanno inizio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei titolari in carica, salvo diversa previsione nella disciplina specifica del singolo organo.

Nel caso il rinnovo non avvenga prima della scadenza l'organo prosegue la sua attività in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Il Presidente dell'Università o il Rettore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati ad adottare tutti i provvedimenti che risultano necessari per ottenere la nomina dei nuovi componenti.

Quando un membro di un organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli organi competenti procedono alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di necessità si provvede ad attivare nuove elezioni.

I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.

#### **Art. 11 Assenza o impedimento del Presidente di un organo collegiale**

---

Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente degli organi didattici e di ricerca, sempre che non sia previsto un vice presidente o un vicario, le funzioni attinenti la convocazione dell'organo e la presidenza delle sedute sono esercitate dal componente professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di servizio in tale ruolo. Per quanto riguarda gli organi diversi da quelli didattici e di ricerca la materia è disciplinata dal relativo regolamento di funzionamento.

La stessa disposizione si applica ai fini della definizione del quorum costitutivo, allorché sia prevista la presenza del presidente per la validità delle sedute.

#### **Art. 12 Deleghe**

---

La delega di poteri afferenti ad un organo è formalizzata in una specifica delibera, adottata nelle forme ordinarie.

In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

#### **Art. 13 Pareri**

---

Quando per la adozione di un provvedimento è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio di un organo diverso, l'organo consultivo ha un termine di trenta giorni per l'espressione del parere. Tale termine è di novanta giorni quando il parere deve essere espresso dal Consiglio di Amministrazione. I termini iniziano a decorrere dal momento in cui chi presiede l'organo consultato riceve la richiesta di parere.

Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini prefissati, l'organo deliberante può comunque procedere all'adozione dell'atto facendo specifica menzione dell'intervenuto silenzio.

La medesima procedura si applica nei casi in cui l'organo deliberante decida comunque – prima dell'adozione o

dell'efficacia dell'atto – di acquisire un parere.

Quando è necessario acquisire un parere obbligatorio ma non vincolante, l'organo deliberante, se intende adottare un provvedimento in contrasto con il parere ricevuto, deve espressamente motivare la sua decisione sul punto.

## **STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ**

---

### **Art. 14 Il Dipartimento**

---

La convocazione del Consiglio del Dipartimento è effettuata dal Rettore mediante telegramma, fax o e-mail spedita almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione.

La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/5 dei componenti con diritto di voto.

Qualora la richiesta non sia accolta, il presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

La convocazione è trasmessa a ciascun membro del collegio, presso l'indirizzo dallo stesso comunicato. Nel caso in cui i componenti non provvedano a comunicare le variazioni di indirizzo la convocazione verrà trasmessa all'ultimo indirizzo noto.

Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.

Prima della convocazione della seduta ogni componente dell'organo può richiedere al presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

Per le deliberazioni riguardanti le procedure di reclutamento e gli atti di carriera dei professori di prima fascia, la composizione del Consiglio di Dipartimento è limitata ai soli professori di prima fascia. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di reclutamento e gli atti di carriera dei professori di seconda fascia, la composizione del Consiglio di Dipartimento è limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Alle diverse composizioni del Consiglio di Dipartimento si applicano conseguenti criteri per la determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per la predisposizione dell'ordine del giorno e delle convocazioni.

### **Art. 15 Il Consiglio Accademico**

---

Il Consiglio Accademico è costituito dal Rettore, che lo presiede, dai rappresentanti dei Direttori delle Scuole in numero di 3, dai rappresentanti dei Coordinatori dei Gruppi di ricerca in numero di 3 e da 1 rappresentante degli studenti eletto. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipa anche il Direttore Generale con voto consultivo.

Le competenze sono definite dallo "Statuto" e dai regolamenti dell'Università e, per le materie dagli stessi non disciplinate, dalle norme di legge applicabili.

Per il funzionamento valgono le regole generali di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 16 Strutture didattiche e di ricerca**

---

Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca: le Scuole, i Collegi didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale se istituiti, i Consigli dei Corsi di specializzazione, i Collegi didattici dei Corsi di dottorato di ricerca, il Consiglio della Scuola di Master, i Gruppi di ricerca e le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 17 Le Scuole**

---

L'istituzione e l'attivazione delle Scuole è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico può formulare proposte ed esprimere comunque pareri sull'istituzione e l'attivazione delle Scuole.

La disattivazione delle Scuole è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio della Scuola interessata.

### **Art. 18 Finalità e competenze delle Scuole**

---

Ai sensi dell'art. 22 dello "Statuto", alle Scuole compete l'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dall'ordinamento universitario.

### **Art. 19 Organi delle Scuole**

---

Sono organi delle Scuole: il Consiglio di Scuola, il Direttore e i Collegi didattici dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale se istituiti.

### **Art. 20 Composizione dei Consigli di Scuola**

---

Il Consiglio di Scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell'Università che siano titolari di insegnamenti nei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola nonché da tutti gli altri docenti titolari di insegnamento dei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola.

Per le deliberazioni riguardanti le proposte di procedure di reclutamento di cui all'art. 22, 3° comma, lettera c) dello Statuto e gli atti di carriera dei professori di prima fascia, la composizione del Consiglio di Scuola è limitata ai soli professori di prima fascia. Per le deliberazioni riguardanti le proposte di procedure di reclutamento di cui all'art. 22, 3° comma, lettera c) dello Statuto e gli atti di carriera dei professori di seconda fascia, la composizione del Consiglio di Scuola è limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Alle diverse composizioni del Consiglio di Scuola si applicano conseguenti criteri per la determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per la predisposizione dell'ordine del giorno e delle convocazioni.

### **Art. 21 Partecipanti esterni ai Consigli di Scuola**

---

Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Scuola anche professori di ruolo di altre Scuole dell'Università, nonché, quando diversi dai professori della Scuola, docenti dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, dei Corsi di dottorato di ricerca, dei master universitari e dei Corsi di perfezionamento scientifico dell'Università. I professori così convocati partecipano alla discussione e possono formulare proposte, ma non sono invece presi in considerazione per la determinazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo.

### **Art. 22 Potestà regolamentare dei Consigli di Scuola**

---

Ai sensi dell'art. 22 dello "Statuto", ciascun Consiglio di Scuola adotta un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consiglio di Scuola propone inoltre al Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio accademico, i regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono alla Scuola. Essi contengono le norme didattiche applicabili ai singoli corsi e devono essere approvati con sufficiente anticipo affinché possano essere inseriti nel Manifesto degli studi e resi noti agli studenti che richiedono l'immatricolazione ai corsi.

### **Art. 23 Il Direttore della Scuola**

---

Il Direttore della Scuola, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 22 dello Statuto, presiede il Consiglio di Scuola e verifica l'andamento dell'attività didattica della Scuola. Egli opera nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento della Scuola e, per quanto da essi non previsto, dalle normative universitarie in materia.

## **Art. 24 Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

---

L'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello "Statuto", su proposta del Consiglio Accademico, e sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo quando richiesto.

La disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico e sentito il Consiglio della Scuola interessata.

## **Art. 25 I Collegi didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale**

---

Nelle Scuole che comprendono più Corsi di laurea e/o di laurea magistrale possono essere istituiti i Collegi didattici di Corso di laurea, la cui composizione e funzionamento è regolato dal Regolamento di funzionamento della Scuola.

## **Art. 26 Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi e scuole di specializzazione**

---

Ai sensi dell'art. 27 dello "Statuto", di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo e della normativa universitaria possono essere istituiti, anche in consorzio con altre università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, Corsi e Scuole di specializzazione.

I Corsi e le Scuole di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità richieste per l'esercizio di particolari attività professionali.

I suddetti Corsi e Scuole possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

Ai Corsi ed alle Scuole di specializzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme generali di funzionamento degli organi previste dal presente regolamento. Le competenti Scuole elaborano apposito regolamento di funzionamento.

## **Art. 27 I Corsi di dottorato di ricerca**

---

Ai sensi dell'art. 26 dello "Statuto" e di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e Organismi o consorzi con altre Università, Corsi di dottorato di ricerca.

L'istituzione e l'organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate nel Regolamento didattico di Ateneo e nel relativo regolamento adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei relativi regolamenti attuativi. La composizione del Collegio didattico è determinata nel regolamento del Corso, che ne determina altresì la normativa di funzionamento.

## **Art. 28 I Master universitari**

---

Ai sensi dell'art. 28 dello "Statuto", delle disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo e delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e Organismi, Corsi master universitari di primo e di secondo livello.

La competenza in materia di gestione didattica dei Master universitari è attribuita ad una struttura denominata Scuola di Master il cui funzionamento è regolato da apposito regolamento.

I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta della Scuola di Master. Con la delibera istitutiva è altresì stabilito l'ordinamento del corso o del master nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

## **Art. 29 I Gruppi di ricerca**

---

Ai sensi dell'art. 23 dello "Statuto" nell'ambito del Dipartimento sono costituiti Gruppi di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore determina il numero dei Gruppi di ricerca e i settori o le aree facenti capo ai singoli Gruppi. Per la costituzione di un Gruppo di ricerca sono necessari almeno 15 professori e ricercatori. I Gruppi di ricerca sono costituiti per settori scientifici o per aree tematiche anche interdisciplinari.

I Gruppi di ricerca, fermi restando l'autonomia di ogni docente e ricercatore e il suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, promuovono e coordinano le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti i Gruppi stessi, anche in collaborazione con gli altri Gruppi dell'Ateneo e fatto salvo quanto demandato in materia ai Centri di ricerca. I Gruppi operano nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto.

I Gruppi organizzano seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture dell'Ateneo e di altre Istituzioni accademiche in Italia ed all'estero e provvedono alla pubblicazione periodica o alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.

I Gruppi possono collaborare con le Scuole alle attività didattiche finalizzate al conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Essi organizzano o contribuiscono ad organizzare i Corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca nei settori scientifico - disciplinari di competenza in applicazione delle norme previste dall'apposito regolamento sui dottorati di ricerca.

### **Art. 30 Costituzione dei Gruppi di ricerca**

---

La costituzione dei Gruppi di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

L'afferenza dei settori scientifico-disciplinari o di parte di essi al relativo Gruppo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Gruppo che coincide con il Gruppo di riferimento del settore scientifico disciplinare di inquadramento, fatto salvo il caso in cui partecipi anche ad altro Gruppo in relazione alla sua attività di direzione di un Centro di ricerca.

Con motivata istanza, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad un Gruppo diverso da quello di riferimento ai sensi del precedente comma. Sull'istanza decide il Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei membri.

### **Art. 31 Requisiti quantitativi dei Gruppi**

---

Per la costituzione dei Gruppi sono richiesti almeno 15 componenti tra professori e ricercatori dell'"Università".

Qualora in un Gruppo il numero di professori e ricercatori si riduca ad un numero pari o inferiore a 12, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, promuove una soluzione di riordino. Se entro un anno tale riorganizzazione risulta impossibile, adotta una delibera di soppressione, definendo i provvedimenti organizzativi conseguenti.

### **Art. 32 Organi dei Gruppi di ricerca**

---

Sono organi dei Gruppi di ricerca il Coordinatore ed il Consiglio di Gruppo.

### **Art. 33 Il Consiglio di Gruppo**

---

La composizione del Consiglio di Gruppo è disciplinata dall'art. 23 dello Statuto.

Limitatamente alle materie di loro interesse e con solo diritto di intervento e di proposta, possono partecipare, se invitati dal Coordinatore, ai Consigli di Gruppo i Professori a contratto e gli Assegnisti di ricerca.

Sono computati nel quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio di Gruppo soltanto i componenti del Consiglio medesimo di cui al primo comma del presente articolo.

### **Art. 34 Competenze del Consiglio di Gruppo**

---

Il Consiglio di Gruppo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività di ricerca nei settori che ne fanno parte.

Spetta al Consiglio di Gruppo:



- a. programmare annualmente le attività di ricerca, verificandone i risultati e riferendone al Consiglio Accademico;
- b. definire criteri e indirizzi relativamente all'impiego dei docenti nelle ricerche;
- c. deliberare circa l'utilizzo dei fondi finalizzati di ricerca eventualmente assegnati al Gruppo;

Il Consiglio di Gruppo esercita, inoltre, tutte le attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai Dipartimenti in materia di ricerca, in quanto compatibili con lo "Statuto" e con il presente regolamento.

### **Art. 35 Convocazione del Consiglio di Gruppo**

---

Il Consiglio di Gruppo è convocato dal Direttore almeno una volta per trimestre nel corso dell'anno accademico.

Il Coordinatore di Gruppo può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e studiosi, per la discussione di particolari materie. La convocazione del Consiglio è disposta dal Coordinatore mediante lettera raccomandata, fax o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Per quanto riguarda il quorum costitutivo e deliberativo si applica quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.

### **Art. 36 Il Coordinatore del Gruppo di ricerca**

---

Il Coordinatore del Gruppo di ricerca è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'"Università" afferenti al Gruppo, su proposta del Rettore.

### **Art. 37 Competenze del Coordinatore del Gruppo di ricerca**

---

Il Coordinatore del Gruppo di ricerca:

- a. rappresenta il Gruppo nei rapporti con gli organi dell'Università;
- b. esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di controllo all'interno del Gruppo;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Gruppo e cura l'esecuzione delle rispettive delibere;
- d. sovrintende a tutte le attività scientifiche del Gruppo;
- e. verifica il coordinamento con quelle, disciplinari o interdisciplinari, degli altri Gruppi anche mediante apposite riunioni di coordinamento;
- f. detta direttive in merito all'uso e alla destinazione delle strutture e delle dotazioni del Gruppo;
- g. esercita ogni altra funzione prevista dallo "Statuto" e dai regolamenti dell'Università.

### **Art. 38 LIUC Ricerca e Formazione**

---

La divisione denominata LIUC Ricerca e Formazione, costituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, coordina l'attività di Centri di ricerca e di una struttura di formazione non istituzionale. Essa opera nell'ambito di quanto previsto dallo stesso art. 24 dello Statuto.

### **Art. 39 Costituzione dei Centri di ricerca**

---

La costituzione dei Centri di ricerca è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

La costituzione può avvenire anche in collaborazione con altre Istituzioni, universitarie e non, e con Enti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni.

Nel provvedimento di costituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento.

L'organizzazione dei centri è disciplinata nei rispettivi Regolamenti.



Al momento dell'istituzione e per tutta la durata della loro attività i Centri devono assicurarsi risorse che garantiscano l'autosufficienza economica ed una contribuzione all'attività generale dell'Università.

## **ORGANISMI DI CONTROLLO E VERIFICA**

---

### **Art. 40 Il Nucleo di valutazione d'Ateneo**

---

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, che ne regola anche la composizione ed il funzionamento, fatte salve le normative universitarie in materia.

### **Art. 41 Composizione**

---

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da almeno 5 membri in maggioranza esperti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

I componenti dell'organo durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.

### **Art. 42 Organizzazione**

---

Il Presidente sovrintende allo svolgimento dei lavori, stabilisce l'organizzazione degli stessi e procede alle convocazioni dell'organo.

### **Art. 43 Funzioni**

---

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di promozione, di attuazione e di verifica delle attività di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi ed ha come referente interno il Consiglio di Amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo programma le diverse attività di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi da svolgere all'interno dell'"Università".

In particolare il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

- a. svolge le funzioni di garante del processo di valutazione;
- b. identifica le metodologie da utilizzare nel rispetto dell'uniformità dei criteri di valutazione;
- c. svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge, se e in quanto rilevanti anche per le Università non statali;
- d. formula al Consiglio di Amministrazione proposte circa le forme più opportune di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi ad integrazione di quanto previsto al punto c.;
- e. fornisce al Consiglio di Amministrazione ogni parere che gli venga richiesto.

Gli organi universitari possono richiedere al Nucleo di valutazione particolari rilevazioni o studi finalizzati al miglioramento dell'attività universitaria nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale allo stesso assegnate.

Per le attività previste il Nucleo di Valutazione si avvale di personale di supporto messo a disposizione dall'Università. Esso opera sulla base delle direttive fornite dal Nucleo e tali da garantirne l'indipendenza.

### **Art. 44 Relazione annuale**

---

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, al termine di ciascun anno accademico, presenta al Consiglio di Amministrazione che ne cura la diffusione nelle forme più opportune, una relazione sull'attività svolta.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

## **Art. 45 Applicazione**

---

Le norme del presente regolamento, anche con riferimento alla costituzione, al funzionamento e alle competenze degli organi, trovano immediata applicazione al momento della loro entrata in vigore, salvo che nel decreto presidenziale di emanazione non si stabilisca un termine diverso anche con riferimento a specifiche norme.

Le norme dei regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca e di servizio, nonché quelli dei Corsi di studio, attualmente vigenti, non incompatibili con il presente regolamento, rimangono in vigore anche con riferimento alle norme transitorie di cui all'art. 51 dello Statuto.

## **Art. 46 Rinnovo degli organi**

---

I componenti elettivi degli organi vengono a scadere al termine del loro mandato in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 47 Definizioni**

---

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni, tutte riferite ai docenti dei ruoli dell'Università:

- per "professori" si intendono i professori di prima e di seconda fascia;
- per "ricercatori" si intendono i ricercatori confermati, i ricercatori non confermati ed i ricercatori a tempo determinato, salvo diversa espressa indicazione;
- per "professori di prima fascia" si intendono i professori ordinari e straordinari.